



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 133 del 28-09-2020)

OGGETTO: Programmi straordinari di ricostruzione di cui all'art. 3/bis del DI 24 ottobre 2019 n° 123 convertito con legge 12 dicembre 2019 n° 156 - - Preadozione di proposta del 1° Programma Straordinario di Ricostruzione, agli effetti della Legge 11/09/2020 n° 120 e dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei Territori del Centro Italia danneggiati dagli Eventi Sismici del 2016, n° 107 del 22/08/2020 - Determinazioni.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 15:30, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	VICE SINDACO	Presente
NOVELLI NICOLAS MARIA	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
LORETUCCI MONIA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- le disposizioni di cui all'art. 3/bis del DL 24 ottobre 2019 n° 123 convertito con legge 12 dicembre 2019 n° 156, hanno introdotto modifiche al DL 17 ottobre 2016 n° 189, come convertito con legge 15 dicembre 2016 n° 229 e smi, nel senso di prevedere l'introduzione di "Programmi straordinari di ricostruzione, nei territori di cui agli artt. 1-2 e 2/bis del medesimo decreto, risultanti maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, come individuati con apposita ordinanza commissariale;
- tali programmi, predisposti a cura degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici e privati, in tutto od in parte lesionati crollati o demoliti per effetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a condizione che gli stessi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, e configurazione degli esterni; fatte salve le modifiche planovolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico sanitaria e di sicurezza; con la sola esclusione da tali programmi delle costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'art. 1-sexies comma 1, secondo periodo del DL 29 maggio 2018 n° 55, convertito con legge 24 luglio 2018 n° 89, ovvero per i quali non siano stati emessi i relativi ordini di demolizione;
- nel merito la Regione dell'Umbria è intervenuta con propria legge regionale 20 marzo 2020 n° 1, che all'art. 5, introduce l'art. 14/bis alla Legge regionale 22 ottobre 2018 n° 8, stabilendo le modalità attuative per le procedure di adozione ed approvazione di detti programmi straordinari;

CONSIDERATO CHE:

- con ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n° 101 adottata in data 30 aprile 2020, all'art. 1 sono stati individuati i comuni maggiormente danneggiati riportati al citato art. 3/bis del DL 123/2019, tra i quali risulta per la Regione dell'Umbria il Comune di Norcia; all'art. 3 della predetta Ordinanza commissariale, i Programmi Straordinari di Ricostruzione sono predisposti dal competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione anche su proposta dei Comuni singolarmente. Essi hanno natura programmatica e di indirizzo nei confronti della pianificazione urbanistica ed hanno valenza urbanistica nelle parti in cui autorizzano le deroghe a tale pianificazione; lo stesso Commissario Straordinario emana le "Linee guida della Ricostruzione" sulla base dei principi riportati al comma 2 del predetto art. 3 della Ordinanza 101/2020, che in particolare attengono, per quanto di interesse:
 - a) al principio della conformità degli edifici da realizzare a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche plani-volumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e di efficientamento energetico;
 - b) all'individuazione dei parametri urbanistici da derogare quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indici di edificabilità; altezza degli edifici e altezza utile interna, vincoli; limiti di sagoma e configurazione degli esterni;
 - c) all'individuazione del regime giuridico-amministrativo degli interventi ammessi per tipologie di intervento sulla base del Testo unico dell'edilizia, fermo restando che è sempre ammessa la ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
 - d) all'esclusione delle costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione;
- Che il D.l 16 luglio 2020 n° 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n°

120 all'art. 10 comma 6 ha introdotto ulteriori elementi riferiti alle disposizioni di cui all'art. 3/bis del DL 24 ottobre 2019 n° 123, convertito con legge 12 dicembre 2019 n° 156, con l'aggiunta del seguente disposto: :

- “ *All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «titolo edilizio» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2 -bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3 -bis , comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 , anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni .».*
- Che altresì la successiva Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei territori danneggiati dagli eventi sismici del 2016 n° 107 emessa in data 22/08/2020, all'art. 5 ha stabilito la disciplina degli interventi e delle deroghe;

RILEVATO CHE:

- Che il Comune di Norcia con propria deliberazione della G.M. n° 63 del 06/05/2020, ha provveduto all'individuazione di una perimetrazione riguardante l'intero territorio comunale intervenire sulla base delle disposizioni riportate nel già citato art. 3/bis del DL 123/2019 e successiva legge di conversione n° 156/2019;

PRESO ATTO:

- Che l'Area Edilizia Privata, Urbanistica e Pianificazione Territoriale ha ritenuto quindi da una lettura del combinato e disposto di tutta la predette Ordinanze commissariali e di legge nazionale riguardanti la disciplina edilizia ed urbanistica, connessa all'attuazione degli interventi di ricostruzione di immobili di proprietà privata danneggiati dal Sisma 2016, in primo luogo assume carattere di “norma straordinaria” non riconducibile in parte al DPR 380/2001 e smi, applicabile a situazioni ordinarie;
- Che in particolar modo l'art. 10 comma 6 del citato D.l 76/2020 come convertito con legge 11/09/2020 n° 120 stabilisce che:

All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «titolo edilizio» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2 -bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3 -bis , comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 , anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni .»

- Che come rilevabile dalla lettura di tale norma al l'attenzione deve essere posta al 2° capoverso di detto comma 6, ove viene sancito il principio che **in ogni caso e quindi sempre anche ed in ogni ambito**, gli interventi di ricostruzione, nei limiti dell'art. 3/bis comma 2 del DL 123/2019 e

successiva legge di conversione n° 156/2019 e quindi con modifiche planivolumetriche e di sedime per aspetti conseguenti all'adeguamento alla normativa sismica, igienico-sanitaria di sicurezza e di accessibilità (concetto quest'ultimo introdotto dall'art. 5 – 1° comma dell'Ordinanza commissariale n° 107/2020), senza incremento di volumetria, sono realizzati con SCIA Edilizia; titolo questo che non attiene alla “Nuova costruzione” caratterizzata dal “Permesso a Costruire”;

- Che da quanto sopra si può ragionevolmente desumere che tali interventi possano essere ascritti alla ristrutturazione edilizia; ovvero che sia stata individuata dalla norma una nuova categoria di attuazione classificabile quale quella della “Ricostruzione”;
- Che da una lettura delle suddette disposizioni si è giunti quindi a catalogare le seguenti macro-categorie oggetto ritenute di immediata attuazione, ma comunque ricompresi nell'ambito della predisposizione del Programma Straordinario di Ricostruzione di cui all'art. 3/bis della Legge 156/2019, come di seguito elencate:

- A) Interventi comportanti la ***fedele ricostruzione*** conformi all'esistente, quanto a collocazione, ingombro plani-volumetrico e configurazione degli esterni
- B) Interventi che comportano modifiche planivolumetriche di sedime e prospetto per adeguamento a normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità, così come dichiarate dal tecnico incaricato, mediante asseverazione ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000, nei limiti del profilo di massimo ingombro individuato dalle congiungenti dei punti estremi dell'edificio o aggregato, entro il quale sono possibili modifiche della sagoma senza incremento di volumetria (cfr art. 5 comma 2 dell'Ordinanza 107/2020);
- C) Interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici e nelle aree interessate da vincolo paesaggistico, realizzati attraverso la S.c.i.a. edilizia. Le ristrutturazioni invece difformi, ossia eccedenti le variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire, che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui si colloca

- Che ai fini di una ulteriore esplicazione di quanto sopra si ritiene che la:

Tipologia A

Riguarda gli interventi che non saranno soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.10 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.P.R. 31 dicembre 2017, n. 31, nonché dell'art. 8 dell'ordinanza 100/2020, gli edifici per i quali si procede alla “*fedele ricostruzione*”.

Tipologia B

Riguarda gli edifici in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, per i quali sono necessarie modifiche all'ingombro plani volumetrico e di sedime, quindi di sagoma e prospetto, ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs 24 ottobre 2019, n. 123 e dell'art.10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito nella Legge n. 120 del 11/09/2020, sono autorizzabili e immediatamente attuabili, senza incremento di volumetria, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:

Ai fini di quanto sopra per *ingombro planivolumetrico* è da intendersi il profilo di massimo ingombro individuato dalle congiungenti dei punti estremi dell'edificio, singolo o aggregato, entro il quale sono possibili modifiche della sagoma in senso orizzontale e verticale senza incremento di volumetria.

Per *collocazione* è da intendersi l'area di pertinenza dell'edificio, singolo o aggregato, entro la quale è possibile effettuare traslazioni del suo sedime nei limiti delle congiungenti di cui sopra.

Per *configurazione degli esterni* di un edificio, singolo o aggregato, è da intendersi l'insieme dei principali caratteri - storici, architettonici, morfologici, tipologici e decorativi – da conservare o ripristinare in quanto rappresentativi del contesto di appartenenza, entro cui sono possibili modifiche dei prospetti nei limiti dell'art. 3/bis del DL.123/2019 convertito con legge 156/2019. In caso di edifici chiaramente incongrui rispetto al contesto in cui si collocano. Il comune può favorire l'utilizzo di linguaggi architettonici contemporanei e l'introduzione di elementi innovativi.

Ai fini della migliore interpretazione di quanto sopra indicato si rimanda a specifici esempi grafici indicativi e non esaustivi, allegati al presente provvedimento;

Tali progetti saranno sottoposti ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.104 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004 ed autorizzati mediante SCIA. Trattandosi di ricostruzione conforme a quanto già legittimamente esistente si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale n° 107/2020;

Tipologia C

Riguarda gli edifici in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, nei casi in cui si renda necessario, apportare le modifiche plani volumetriche e di sedime **necessarie per** l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità, così come dichiarate dal tecnico incaricato mediante asseverazione, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000; al di fuori del perimetro di massimo ingombro. Gli stessi, ai sensi dell'art.105 comma 4 dell'Ordinanza Commissariale Sisma 2016, n° 107/2020; ossia in caso di ristrutturazioni eccedenti le variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui l'immobile si colloca. (cfr. comma 4 art. 5 Ordinanza Commissariale n° 107/2020);

- Che altresì emergono ulteriori casistiche che possono essere attribuite alla seguente ulteriore descrizione:

Tipologia D

Riguarda edifici in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo nei casi in cui si renda necessario apportare le modifiche plani volumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità, così come dichiarate dal tecnico incaricato mediante asseverazione, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000, al di fuori del perimetro di massimo ingombro, con la possibilità di ampliamento agli effetti delle previsioni legislative vigenti. L'intervento dovrebbe essere considerato autorizzabile con unico titolo abilitativo,

- Che in quest'ultima fattispecie si ritiene che l'attuazione possa avvenire soltanto dopo l'approvazione di un apposito programma straordinario per la ricostruzione come disciplinato dalla stessa ordinanza commissariale n° 107/2020;

RILEVATA:

- la competenza di cui all'art. 48 del T.U.EL. Di cui al D.lgs 267/2000 e smi;

ACQUISITO:

il parere di regolarità tecnica a cura del responsabile della competente Area, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL di cui al Dlgs 267/2000 e smi;

Con votazione unanime favorevolmente resa dai presenti aventi diritto nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto quindi dei contenuti di cui alle specifiche recenti disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito nella Legge n. 120 del 11/09/2020; ed in particolare dell'art. 10 comma 6 dello stesso; nonché della recente Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei Territori danneggiati dal Sisma 2016 n°107 del 22 agosto 2020;
- 3) Di rilevare che tutte le disposizioni richiamate assumono carattere di normativa straordinaria rispetto a quelle edilizio-urbanistiche aventi validità in ambito ordinario;
- 4) Di prendere atto e pre-adottare la proposta di 1° Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Norcia, (Allegato sub A), di cui all'art. 3/bis del Dl 123/2019, convertito con legge 156/2019, dal quale risultano i seguenti orientamenti riguardanti l'attuazione anche immediata di interventi riferiti ad immobili di proprietà privata, che nel rispetto delle citate disposizioni di cui al punto 2) rilevano le seguenti casistiche:
 - A) Interventi comportanti la fedele ricostruzione conformi all'esistente, quanto a collocazione, ingombro plani-volumetrico e configurazione degli esterni
 - B) Interventi che comportano modifiche plani-volumetriche di sedime e prospetto per adeguamento a normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità, così come dichiarate dal tecnico incaricato, mediante asseverazione ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000, nei limiti del profilo di massimo ingombro individuato dalle congiungenti dei punti estremi dell'edificio o aggregato, entro il quale sono possibili modifiche della sagoma senza incremento di volumetria (cfr art. 5 comma 2 dell'Ordinanza 107/2020);
 - C) Interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici e nelle aree interessate da vincolo paesaggistico, realizzati attraverso la S.c.i.a. edilizia. Le ristrutturazioni invece difformi, ossia eccedenti le variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire, che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui si colloca

con le sotto specificate precisazioni:

Tipologia A

Riguarda gli interventi che non saranno soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.P.R. 31 dicembre 2017, n. 31, nonché dell'art. 8 dell'ordinanza 100/2020, gli edifici per i quali si procede alla *“fedele ricostruzione”*.

Tipologia B

Riguarda gli edifici in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, per i quali sono necessarie modifiche all'ingombro

planivolumetrico e di sedime, quindi di sagoma e prospetto ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs 24 ottobre 2019, n. 123 e dell'art.10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito nella Legge n. 120 del 11/09/2020, sono autorizzabili e immediatamente attuabili senza incremento di volumetria, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

Ai fini di quanto sopra per ingombro planivolumetrico è da intendersi il profilo di massimo ingombro individuato dalle congiungenti dei punti estremi dell'edificio, singolo o aggregato, entro il quale sono possibili modifiche della sagoma in senso orizzontale e verticale senza incremento di volumetria.

Per collocazione è da intendersi l'area di pertinenza dell'edificio, singolo o aggregato, entro la quale è possibile effettuare traslazioni del suo sedime.

Per configurazione degli esterni di un edificio, singolo o aggregato, è da intendersi l'insieme dei principali caratteri - storici, architettonici, morfologici, tipologici e decorativi – da conservare o ripristinare in quanto rappresentativi del contesto di appartenenza, entro cui sono possibili modifiche dei prospetti nei limiti dell'art. 3/bis del DL.123/2019 convertito con legge 156/2019. In caso di edifici chiaramente incongrui rispetto al contesto in cui si collocano. Il comune può favorire l'utilizzo di linguaggi architettonici contemporanei e l'introduzione di elementi innovativi.

Ai fini della migliore interpretazione di quanto sopra indicato si rimanda a specifici esempi grafici indicativi e non esaustivi, allegati al presente provvedimento;

Tali progetti saranno sottoposti ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.104 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004 ed autorizzati mediante SCIA. Trattandosi di ricostruzione conforme a quanto già legittimamente esistente si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale n° 107/2020;

Tipologia C

Riguarda gli edifici in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, nei casi in cui si renda necessario, apportare le modifiche plani volumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità, così come dichiarate dal tecnico incaricato mediante asseverazione, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000; al di fuori del perimetro di massimo ingombro. Gli stessi, ai sensi dell'art.104 comma 4 dell'Ordinanza Commissariale Sisma 2016 n° 107/2020; ossia in caso di ristrutturazioni eccedenti le variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui l'immobile si colloca. (cfr comma 4 art. 5 Ordinanza commissariale n° 107/2020);

- 5) Di evidenziare altresì l'esistenza di ulteriori casistiche che possono essere inquadrare nella tipologia che segue:

Tipologia D

Riguarda edifici in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo nei casi in cui si renda necessario apportare le modifiche plani volumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità, così come dichiarate dal tecnico incaricato mediante asseverazione, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000, al di fuori del perimetro di massimo ingombro, con la possibilità di ampliamento agli effetti delle previsioni legislative vigenti. L'intervento dovrebbe essere considerato autorizzabile con

unico titolo abilitativo;

Per quest'ultima fattispecie si ritiene che l'attuazione possa avvenire soltanto attraverso la redazione del predetto Programma Straordinario per la Ricostruzione come disciplinato dalla stessa ordinanza commissariale n° 107/2020, in relazione alle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 5 della medesima;

- 6) Di dare atto che la proposta di 1° Programma Straordinario di Ricostruzione, viene elaborata in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 ultimo capoverso dell'Ordinanza Commissariale n° 107 del 22 agosto 2020;
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei Territori interessati dagli eventi sismici del 2016 ed all'Ufficio Speciale di Ricostruzione, nella persona del suo coordinatore per quanto di rispettiva competenza;
- 8) Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica consiliare nella prima seduta utile del consiglio comunale;
- 9) Con ulteriore votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000 e smi;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

28-09-2020

Il Responsabile del Servizio

F.to Maurizio Rotondi

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 02-10-2020 per 15 gg. consecutivi.

Lì 02-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 28-09-2020

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE